

08_37_1_DGR_1367_1_FESTO

Deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2008, n. 1367

Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Messa a bando dei fondi previsti dal DM 2295 di data 26.03.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2295 di data 26 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, sono state attivate le procedure per attuare un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibile";

VISTO l'art. 3 del citato DM 2295/2008, che indica in Euro 280.309.500,00 il finanziamento complessivo messo a disposizione dallo Stato per il descritto programma, indicando all'allegato A del decreto stesso che di tale somma è stato destinato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di Euro 5.901.636,21;

RICORDATO che l'art. 4 del DM 2295/2008 prevede il cofinanziamento regionale del programma in misura pari al trenta per cento delle risorse statali attribuite, ed il cofinanziamento comunale in misura pari ad almeno il quattordici per cento del finanziamento complessivo Stato-Regione in relazione a ciascuna proposta di intervento;

RILEVATO che il cofinanziamento regionale necessario per partecipare al programma ammonta ad Euro 1.770.490,86, come indicato nell'Allegato A del citato DM 2295/2008;

RICORDATO che l'articolo 4 del DM 2295/2008 prevede, al comma 2, che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto le Regioni e le Province autonome comunichino al Ministero delle infrastrutture, ai fini dell'accesso al riparto delle risorse statali, la disponibilità a far confluire la quota di cofinanziamento sopra descritta;

VISTA la nota di data 11 giugno 2008, con la quale l'assessore arch. Vanni Lenna comunica al Ministero infrastrutture l'adesione della regione Friuli Venezia Giulia al programma in argomento, per quanto alla DGR 1071 di data 05 giugno 2008;

RICORDATO che questa Giunta regionale ha presentato in data 27 giugno 2008 il disegno di legge n. 10 titolato <<Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21>> il quale, tra l'altro, prevede l'aggiornamento dell'U.B. 8.4.2.1144 edilizia residenziale - spese d'investimento;

RICORDATO che l'art. 6 del citato DM 2295/2008 definisce i contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, che sono i seguenti:

1. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile perseguono la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché di migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.
2. I programmi prevedono il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici (comuni ed ex lacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo destinando, a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta.
3. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile contribuiscono, all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare.
4. Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RICORDATO che l'art. 7 del citato DM 2295/2008, definisce le caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, che sono le seguenti:

1. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono predisposte dai comuni e hanno le seguenti caratteristiche irrinunciabili:
 - a) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'in-

terno del quale le opere da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);

b) ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro;

c) il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti;

d) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

RICORDATO che l'art. 5 del citato DM 2295/2008, definisce una riserva per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti come segue:

1. Al fine di tenere conto delle situazioni di marcato disagio abitativo che risultano presenti anche nei comuni a ridotta dimensione demografica una quota non inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/Regione è destinata al finanziamento delle proposte presentate da comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Il vincolo di destinazione della quota di cui sopra non opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000 abitanti sia ammesso a finanziamento.

RICORDATO che l'art. 9 del citato DM 2295/2008, indica che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione per la selezione delle proposte presentate dai Comuni da ammettere a finanziamento, formata da rappresentanti designati regionali, ministeriali e dell'Anci;

PRESO ATTO che l'art. 10 del citato DM 2295/2008 prevede che in caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalità attuative fissate nei singoli bandi regionali, il Ministero delle infrastrutture esercita poteri sostitutivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

VISTO il documento intitolato "Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (DM 26.03.2008) - Orientamenti delle Regioni per la predisposizione dei bandi", approvato in esito alla seduta di data 12 giugno 2008 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che l'art. 8 del citato DM 2295/2008 indica quale modalità di individuazione dei programmi la predisposizione di apposito bando di gara, da presentare entro sessanta giorni dalla data pubblicazione del decreto stesso, fermi restando i contenuti e le caratteristiche delle proposte indicate agli articoli 4, 6 e 7 del citato decreto da considerare irrinunciabili, e fissando le modalità di partecipazione dei Comuni e le forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti, analoghe a quelle adottate per l'utilizzo dei fondi strutturali europei;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente e lavori pubblici, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

DELIBERA

1. La Regione indice un bando di concorso per l'assegnazione dei fondi disponibili a favore del programma innovativo denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", promosso dal Ministero delle infrastrutture con decreto n. 2295 di data 26 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008.

2. la Regione contribuisce al programma nella misura indicata dal decreto Ministero delle infrastrutture n. 2295 di data 26 marzo 2008, tramite i fondi contenuti nell' U.B. 8.4.2.1144, la cui quantificazione è stata aggiornata dal disegno di legge 27 giugno 2008 n. 10 intitolato <<Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21>>, ed atteso che con variazione del POG verrà istituito apposito capitolo sul quale allocare l'importo di Euro 1.766.990,86 per gli scopi di cui al presente atto.

Con successiva propria deliberazione verrà confermata la destinazione dei descritti fondi agli scopi del presente bando di concorso non appena approvata la norma citata.

3. È approvato il bando di gara per la realizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei programmi innovativi denominati "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici è incaricata di dar corso ai conseguenti provvedimenti.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_37_1_DGR_1367_2_ALL1

Bando di gara per la realizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei programmi innovativi denominati "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile"

1. PREMESSA

1.1. Il presente bando definisce l'accesso ai finanziamenti previsti dal Decreto Ministero infrastrutture con decreto n. 2295 di data 26 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, il cui ammontare a favore della Regione Friuli Venezia Giulia corrisponde ad Euro 5.901.636,21.

1.2. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1071 di data 05 giugno 2008 ha aderito al programma innovativo in argomento, ed ha stabilito che le risorse necessarie, quantificabili in Euro 1.770.490,86 verranno reperite.

1.3 Con disegno di legge 27 giugno 2008 n. 10 intitolato <<Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21>> sono state disposte, tra l'altro, modifiche nell'U.B. 8.4.2.1144 edilizia residenziale - spese d'investimento.

1.4 Il presente atto dispone dell'importo di Euro 1.770.490,86 dall'U.B. 8.4.2.1144 edilizia residenziale - spese d'investimento, nelle more dell'approvazione della citata norma, atteso che con variazione del POG verrà istituito apposito capitolo sul quale allocare tale importo per gli scopi di cui al presente atto.

1.5 A seguito dell'approvazione della citata legge di assestamento di bilancio e con apposito atto si provvederà alla conferma della disponibilità per gli scopi del presente atto dei descritti fondi, non appena gli stessi saranno effettivamente disponibili sul bilancio.

1.6. i fondi pubblici Stato/Regione a disposizione del programma in argomento ammontano pertanto a complessivi Euro 7.672.127,07, cui deve aggiungersi la quota di cofinanziamento comunale, prevista dall'articolo 4, comma 3, del DM 2295/2008 nella misura minima del 14 %.

1.7 Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al citato DM 2295/2008 ed al documento intitolato "Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (DM 26.03.2008) - Orientamenti delle Regioni per la predisposizione dei bandi", approvato in esito alla seduta di data 12 giugno 2008 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. SOGGETTI PROPONENTI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI

2.1 I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono predisposti e proposti per il finanziamento dai Comuni, e dovranno essere consegnati entro 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione del presente atto alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici, in plico chiuso recante la dicitura "Proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile".

3. FINALITÀ DEI PROGRAMMI

3.1 I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile perseguono la finalità di incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché di migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.

3.2 I programmi prevedono il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici (comuni ed ex lacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo destinando, a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta.

3.3 I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile contribuiscono all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare.

3.4 Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in regione, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI

4.1 I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile hanno le seguenti caratteristiche irrinunciabili:

- a) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente),
- b) ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro,
- c) il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i Comuni superiore a 15.000 abitanti,
- d) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

5. REQUISITI DEI SOGGETTI LOCATARI

5.1. Gli alloggi a canone sostenibile realizzati nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 7 del D.M. 26.3.2008 sono destinati ai seguenti soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto medesimo:

- a. soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 2 del DPRReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. - Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della Legge Regionale 6/2003 (Riordino degli interventi Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata - e successive modifiche ed integrazioni;
- b. soggetti - appartenenti alle fasce sociali che, pur superando i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del DPRReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. - Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della Legge Regionale 6/2003 (Riordino degli interventi Regionali in materia di edilizia convenzionata) concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata - e successive modifiche ed integrazioni.

5.2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 sono riferite al nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, del DPRReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres, e successive modifiche ed integrazioni; quelle di cui alla lettera b) del comma 1 sono riferite al nucleo familiare di cui all'articolo 13 del DPRReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres, e successive modifiche ed integrazioni.

5.3. Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. RISORSE FINANZIARIE

6.1 Decreto Ministero infrastrutture n. 2295 di data 26 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, il cui ammontare a favore della Regione Friuli Venezia Giulia corrisponde ad Euro 5.901.636,21.

6.2 Bilancio regione Friuli Venezia Giulia, in corso di assestamento 2008, U.B. 8.4.2.1144 edilizia residenziale - spese d' investimento per Euro 1.770.490,86.

6.3 Verrà istituito apposito capitolo sul bilancio regionale sul quale allocare l'importo di Euro 1.770.490,86 e con apposito atto si provvederà alla confermata della disponibilità per gli scopi del presente bando di tale importo, non appena effettivamente disponibile sul bilancio, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2008.

6.4 i fondi pubblici Stato/Regione a disposizione del programma in argomento ammontano pertanto a complessivi Euro 7.672.127,07, cui deve aggiungersi la quota di cofinanziamento comunale prevista dall'articolo 4, comma 3, del DM 2295/2008 nella misura minima del 14 %.

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE

7.1 Con provvedimento ministeriale verrà nominata la Commissione per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento.

7.2 La commissione sarà formata da due rappresentanti designati dalla Regione, due rappresentanti designati dell'ANCI e due designati dal Ministero delle Infrastrutture.

8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

8.1. I programmi utilmente pervenuti verranno valutati secondo la tabella seguente:

CARATTERISTICA VALUTATA

Indicatore	Modalità quantificazione indicatore	Punteggio
Realizzazione di alloggi per quote percentuali, superiori al 50% sul costo complessivo di ciascuna proposta		
Percentuale economica del programma destinata ad alloggi	Importo destinato a realizzare alloggi/Importo totale programma	$51 \leq X < 60 = 150$ punti $60 \leq X < 100 = 250$ punti
Incremento di disponibilità alloggi in numeri assoluti.		
Numero alloggi realizzati	Numero alloggi realizzati x 10	Massimo 500 punti
Maggiore presenza di operatori non pubblici		
Entità del finanziamento di operatori non pubblici	Importo finanziamento degli operatori non pubblici/1.000	Massimo 200 punti
Privilegio al recupero		
Realizzazione di alloggi tramite il recupero di alloggi già esistenti	Numero alloggi già esistenti recuperati/numero totale alloggi programma	$51 \leq X < 70 = 100$ punti $70 \leq X < 100 = 150$ punti
Realizzazione di alloggi tramite il recupero di volumi non destinati alla residenza	Numero alloggi realizzati tramite recupero di volumi non già utilizzati a residenza/numero totale alloggi programma	$51 \leq X < 100 = 50$ punti
Pronta fattibilità		
Esistenza progettazione	Presenza di un progetto preliminare per l'intera proposta, approvato dal Comune	Punti 400
Comportamento prestazionale superiore al 30% per soluzioni progettuali atte a promuovere iniziative di recupero energetico da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria, di energia elettrica e di energia termica		
Utilizzo di fonti energetiche alternative	Utilizzo a regime di fonti energetiche alternative / utilizzo a regime di fonti energetiche complessive	$30 \leq X < 50 = 100$ punti $50 \leq X < 75 = 200$ punti $75 \leq X < 100 = 300$ punti

8.2. I programmi presentati come da punto 2, dovranno contenere una scheda che ricalchi quella sopra riportata, compilata con le caratteristiche che il programma effettivamente contiene e che costituiscono oggetto di valutazione.

In particolare dovranno essere chiaramente riportati i valori richiesti nelle "Modalità quantificazione indicatore", indicando tramite apposita relazione, anche a parte, come essi sono stati quantificati e da dove sono stati estrapolati i relativi dati.

Qualora il dato non sia chiaramente desumibile o giustificabile, ovvero non paia corretto, non verrà considerato in sede di valutazione, con decisione a maggioranza semplice.

In caso di parità prevarrà l'indicazione fornita dalla componente di nomina ministeriale.

9. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

9.1 Le modalità di monitoraggio degli interventi verranno previste seguendo le indicazioni del "regolamento (CE) n. 1260/1999", che prevede delle modalità di controllo e verifica di ogni singolo programma.

Verranno richiesti dati relativi a determinati indicatori di grandezze finanziarie e fisiche atte a misurare lo stato di avanzamento del programma, che dovranno essere valorizzati su apposita modulistica, all'uopo predisposta all'inizio di ogni progetto cofinanziato.

Le schede di monitoraggio dovranno indicativamente prevedere l'invio dei dati relativi a:

- anagrafica dei soggetti e del progetto;
- all'avanzamento finanziario eventualmente corredato dalla documentazione di spesa;
- all'avanzamento procedurale (fisico) del proprio progetto, secondo i termini previsti dal bando.

9.2 Sono fatte salve tutte le diverse indicazioni che il competente Ministero dovesse fornire in merito.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_37_1_ADC_AMB_LLPP_CONCESSIONE MINERARIA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Istanza di concessione mineraria per risorse geotermiche (L 9.12.1986 n. 896). Richiedente: Val Noghera Srl.

Richiedente: Val Noghera S.r.l.